

N. R.G. 12-1/2023



Tribunale di Fermo

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO**

Il Tribunale, riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

dott. Bruno Castagnoli	Presidente
dott. Sara Marzialetti	Giudice rel.
dott. Francesco De Perna	Giudice

nel procedimento n. 11-1/2023 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio, promosso da

SCUTARI MARCELLO (cod. fisc. SCT MCL 71M10 C933X), nato il 10.08.1971 a Como (CO), e residente in Altidona (FM) via Raffaello Sanzio, 22; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: Apertura della liquidazione controllata del patrimonio.

- Visto il ricorso depositato in data 22/02/2023 da Marcello Scutari per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- ritenuta in via preliminare la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, comma II, CCII, atteso che il ricorrente è residente in Altidona (FM), via Raffaello Sanzio 22, e che quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Fermo;
- vista la documentazione prodotta e segnatamente : 1) nomina gestore O.C.C.; 2) appartamento sub 1; 3) stima appartamento sub 1; 3.1.) stima appartamento sub.2; 4) stima appartamento sub. 2; 5) costituzione di fondo patrimoniale; 6) scheda partecipazione societarie ; 7) atto costitutivo di "RA SRL"; 8) atto costitutivo e statuto di "Alfashield srl"; 9) delibera compensi amministratore di "RA SRL"; 10) ruoli al 25.02.2022 dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Fermo; 10.1) ruoli al 25.06.2022 dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Como; 11) certificato dei carichi pendenti del 24.01.2022; 12) Centrale dei Rischi Interbancaria; 13) Mod. Unico PF 2018 - Periodo d'imposta 2017- Scutari Marcello; 14) Mod. Unico PF 2019 - Periodo d'imposta 2018 - Scutari Marcello; 15) Mod. Unico PF 2020 - Periodo d'imposta 2019 - Scutari Marcello; 16) Mod. Unico PF 2021 – Periodo d'imposta 2020 - Scutari

Marcello; 17) Mod. Unico PF 2022 – Periodo d'imposta 2021- Scutari Marcello; 18) Relazione del Gestore della Crisi nominato dall'OCC di Fermo, dott.ssa Cinzia Marinangeli;

- ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, atteso che:

a) sussiste la competenza di questo Tribunale per avere l'istante il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3 CCII, in Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Fermo (cfr. all. 11 alla Relazione dell'OCC: certificati di residenza e di stato di famiglia);

b) sussiste la legittimazione dell'istante, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

c) al ricorso, presentato personalmente dal debitore, è stata allegata una relazione in data 15/02/2023 redatta dall'OCC dott.ssa Cinzia Marinangeli, che espone una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

d) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

e) ricorre nella specie una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso: in particolare l'origine dello stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 comma 1 lett. c)CCII, sarebbe da ricondursi alla sopravvenuta incapacità di far fronte ai propri impegni assunti in riferimento alle seguenti vicende : 1) l'accollo totale dei debiti sociali relativi alla società SBS Consulting snc di Scutari & Bergo & Scutari, cancellata dal registro delle imprese in data 10.01.2002; 2) la mancata riscossione dei crediti di impresa svolta in forma individuale con la denominazione M3 di Scutari Marcello, impresa anch'essa cancellata dal Registro delle imprese in data 08.02.2019 (cfr. pag. 13 della Relazione del professionista con funzione di OCC);

f) il passivo è pari a complessivi € 477.099,74 (cfr. pag. 15 della Relazione dell'OCC), come indicato nella tabella sottostante (cfr. pag. 15 della Relazione), a cui vanno ad aggiungersi le spese per la procedura ammontanti a € 5.000,00 (cfr. pag. 7 del ricorso): ricorre dunque il presupposto di cui all'art. 268, II co. CCII;

Enti creditori	Importo complessivo	Privilegiato	Chirografo
Agenzia delle Entrate – Como	353.781,30 €	353.781,30 €	
Agenzia delle Entrate – Fermo	56.846,44 €	56.846,44 €	

Agenzia delle Entrate – Riscossione	26.019,90 €		26.019,90 €
CCIAA Como	410,51 €		410,51 €
Comune Busto Arsizio	266,96 €		266,96 €
Comune di Cassano Magnago	215,70 €		215,70 €
Comune di Como	842,15 €		842,15 €
Giudice di Pace – Como	57,41 €		57,41 €
INPS – Como	36.014,80 €	33.872,34 €	2.142,46 €
Prefettura - Alessandria	541,02 €		541,02 €
Prefettura - Lodi	482,76 €		482,76 €
Prefettura - Novara	516,84 €		516,84 €
Prefettura - Varese	55,28 €		55,28 €
Regione Lombardia	1.048,67 €	1.045,16 €	3,51 €
Totale complessivo	477.099,74 €	445.545,24 €	31.554,50 €

- g) il ricorrente, residente ad Altidona alla Via Raffaello Sanzio n. 22, e' coniugato con la Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] che risiede tuttavia in [REDACTED] (cfr all. 14 relazione O.C.C.); il nucleo familiare, attestato dal certificato contestuale di famiglia e residenza rilasciato dal Comune di Altidona il 07/10/2022 risulta pertanto composto dallo stesso ricorrente e dalla figlia [REDACTED] [REDACTED] (cfr. all. 11 relazione O.C.C.), quest'ultima da ritenere economicamente indipendente, per avere la stessa il reddito annuo di € 6.362,00 da lavoro dipendente che si evince dalla dichiarazione dei redditi della stessa (cfr. Mod. 730/2022, all. 7 relazione O.C.C.);
- h) il ricorrente è proprietario dei seguenti beni immobili : 1) diritti di piena proprietà su immobile sito in Como alla via Silva n. 16/A, identificato al catasto fabbricati al Foglio 4, particella 2083, Subalterno 2, Categoria Catastale A/3, Classe 1, Consistenza 6,5 vani, rendita catastale euro 503,55 valutato dall'operatore del settore immobiliare Tecnocasa tra 75.000 e 85.000 euro (cfr all. 27), immobile tuttavia destinato ad un fondo patrimoniale costituito a rogito del Notaio Alessandra Mascellaro in data 05/02/2010 (cfr all. 24 relazione O.C.C.); 2) diritti di proprietà pari ad ½ in relazione all'immobile sito in Como alla via Silva n. 16/A, identificato al catasto fabbricati al Foglio 4, particella 2083, Subalterno 1, Categoria Catastale A/3, Classe 1, Consistenza 3,5 vani, rendita catastale euro 271,14 valutato dall'operatore del settore immobiliare Tecnocasa tra 40.000 e 50.000 euro (cfr all. 26 relazione O.c.c.);
- i) il ricorrente è altresì proprietario di due quote di partecipazione azionarie : a) Quota pari al 100% della R.A. SRL, società iscritta al R.I. della CCIAA delle Marche con capitale sociale sottoscritto e

versato di Euro 500,00, avente ad oggetto servizi di consulenza tecnica su formulazioni chimiche per il settore della produzione e lavorazione di prodotti chimici, materie plastiche, gomma e polimeri in genere nonché la gestione integrata degli scarti di produzione finalizzata al recupero della materia prima e seconda ovvero alla loro valorizzazione energetica e/o smaltimento (cfr all. 8 relazione OCC); a) Quota pari al 33,33% della ALFASHIELD SRL, società iscritta al R.I. della CCIAA di Roma con capitale sociale sottoscritto di Euro 10.000,00 e versato per Euro 2.500,00 avente ad oggetto, tra l'altro, la commercializzazione di prodotti chimici per aziende produttrici di imballaggi in carta, plastica ed altri materiali per il settore agroalimentare e per il settore del vetro, della carta e dei polimeri in generale (cfr. all. 9 relazione OCC).

Il ricorrente non è proprietario di beni mobili registrati e non possiede disponibilità liquide; dispone peraltro di un reddito complessivo derivante da attività da lavoro dipendente ed assimilabili, che nell'anno di imposta 2021 è stato pari ad € 39.937,00 (cfr. all. 17 ricorso introduttivo) e dichiara di sostenere spese mensili, per il proprio sostentamento e per quello del nucleo familiare, nonché per il figlio ██████████ non convivente ed affetto da disabilità, pari a complessivi € 2.051,50 mensili, spese elencate come di seguito indicato:

Tipologia spesa	Importo mensile
Affitto	625
Spese condominiali	20,5
Gas	133
Elettricità	45
Telefono	72
Assicurazioni	66
Spese alimentari	800
Abbigliamento e calzature	70
Benzina	70
Spese mediche	150
Totale	2.051,50

j) il debitore mette a disposizione i suoi beni costituiti dalla quota dell'immobile in Como sopraindividuato e dalle quote sociali detenute, con esclusione del compenso percepito quale Presidente del Consiglio di amministratore della società R.A. srl, dell'ammontare di euro 26.400,00 annui, come da relativa delibera (cfr. all. 9 al ricorso introduttivo), affermando che lo stesso è integralmente necessario per il mantenimento della famiglia; tuttavia, dalla documentazione allegata (cfr. all. 32 alla Relazione del Gestore della crisi), risulta che il figlio ██████████ ha un reddito annuo da lavoro dipendente "ed assimilati" di € 10.725,00, né si evince dalla documentazione prodotta la necessità che il ricorrente continui a contribuire al sostentamento dello stesso; manda pertanto al liquidatore, la cui nomina è specificata nel dispositivo della presente sentenza, di

depositare separata istanza per richiedere al giudice delegato la determinazione dell'importo da reddito da lavoro non compreso nella liquidazione ex art. 268 co. 4 CCII.

- k) ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- l) ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

dichiara aperta la liquidazione controllata del patrimonio di SCUTARI MARCELLO (C.F. SCT MCL 71M10 C933X), nato 10.08.1971 a Como (CO), e residente in Altidona (FM) via Raffaello Sanzio, 22;

nomina Giudice Delegato la dott.ssa Sara Marzialetti;

nomina liquidatore l'OCC dott.ssa Cinzia Marinangeli, con studio in Magliano di Tenna (FM), alla viaTevere, 21/A;

ordina al ricorrente il deposito, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ordina al ricorrente ed ai terzi che li detengano la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

ordina al liquidatore, essendovi beni immobili, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

manda al nominato liquidatore per il deposito di separata istanza al Giudice Delegato per la determinazione dell'importo da reddito da lavoro non compreso nella liquidazione ex art. 268 co. 4 CCII;

dà atto che, ai sensi degli artt. 270, comma V e 150 CCII, dal giorno della pubblicazione della presente sentenza non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Scutari Marcello;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare

- l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi ed alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - provveda, alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/ rivendica/ restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
 - ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;
 - curi l'inserimento della presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Fermo, con oscuramento dei dati sensibili, tra cui in particolare quelli relativi a familiari ed a minori.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 2 marzo 2023

Il Giudice estensore
dott. Sara Marzialetti

Il Presidente
dott. Bruno Castagnoli